

COMUNICA IN SICUREZZA

PER UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DEI NEW MEDIA



INDICE

- pag.2 Il progetto "Comunica in Sicurezza"
- pag.3 Corecom Puglia
- pag.4 Polizia Postale
- pag.5 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
- pag.6 Garante dei minori
- pag.7 Forpiscum - Università degli Studi di Bari "A.Moro"
- pag.8 Il libro bianco
- pag.14 Una legge a tutela dei ragazzi
- pag.18 L'impegno di Polizia Postale
- pag.28 Corecom Puglia casi
- pag.36 La TV e i ragazzi
- pag.41 Parental Control
- pag.49 Manuale dei genitori
- pag.54 Le segnalazioni alle Forze dell'Ordine
- pag.60 Glossario
- pag.62 Riflessioni in classe
- pag.64 Numeri Utili

COMUNICA IN SICUREZZA

“Comunica in sicurezza” è la terza campagna di sensibilizzazione per un utilizzo consapevole dei new media promossa dal Corecom Puglia, in collaborazione con Polizia postale (compartimento della Puglia), Ufficio scolastico regionale, Garante dei minori e Dipartimento di Formazione, Psicologia e Comunicazione dell'Università degli Studi di Bari. La finalità, quest'anno, è di fornire un vero e proprio “corso” di *media education* per genitori ed insegnanti e, per loro tramite, agli studenti delle scuole medie inferiori sui pericoli della Rete, attraverso una distribuzione capillare della guida. Internet e i *device* (smartphone, tablet, pc, ecc) sono ormai divenuti d'uso quotidiano in ogni famiglia e hanno migliorato la nostra vita ed aperto nuovi orizzonti, tuttavia destano sconcerto i dati che emergono sui comportamenti dei minori sui social e che restano ancora poco conosciuti dagli adulti, come emerge dal recentissimo *Libro bianco 2.0 media e minori*, pubblicato da Agcom.

2 La terza edizione di "Comunica in sicurezza" quest'anno presenta elementi di novità. Intanto, il formato: un quaderno che possa essere utilizzato da genitori, studentesse, studenti e docenti delle scuole medie inferiori come oggetto d'uso quotidiano e che conterrà, al termine della sezione informativa, anche due pagine di appunti sulle quali genitori e studenti potranno scrivere le proprie considerazioni, dopo la lettura della pubblicazione, aiutati magari dai docenti di riferimento, sull'uso corretto della navigazione in Rete.

Il secondo elemento di novità consiste nella grafica, più vicina ad una memorizzazione visiva. Saranno, infatti, le illustrazioni - strumento più confidenziale di apprendimento - ad accompagnare nella lettura.

Il tema principale proposto quest'anno è il *Parental control*, il sistema di controllo digitale preventivo a disposizione dei genitori per seguire le attività dei propri figli senza fastidiose incursioni dirette nella loro privacy, utilizzabile su ogni *device*, ma ancora poco noto e scarsamente utilizzato.

La guida sarà disponibile in formato digitale anche sul portale del Corecom Puglia.

Buona lettura!

CORECOM PUGLIA

Il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) della Regione Puglia, è stato istituito con la Legge regionale 3/2000, per assicurare a livello regionale le funzioni di governo, garanzia e di controllo in tema di comunicazioni. Esprime parere sulla programmazione della concessionaria del Servizio pubblico radiotelevisivo (Rai 3), su proposte di legge regionale in materia di comunicazioni e su ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti sulle comunicazioni.

Formula proposte alla concessionaria del Servizio pubblico ed ai concessionari privati sulle programmazioni; formula proposte ed esprime pareri sulle collaborazioni fra la concessionaria del Servizio pubblico radio-tv e le realtà culturali e informative della regione e sui contenuti delle convenzioni stipulate in ambito locale con i concessionari privati.

Assume ogni iniziativa sulle attività di formazione e ricerca in tema di informazione e comunicazione a livello regionale e locale. Propone alla Regione iniziative atte a sviluppare formazione e ricerca sulla comunicazione radiotelevisiva. Ha inoltre il compito di catalogare le postazioni delle emittenti radio-tv, gli impianti di trasmissione e/o i ripetitori di telefonia fissa e mobile.

Il Co.re.com è anche organo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) per l'esercizio sul territorio di funzioni delegate. Fra queste: risoluzione delle controversie per chi abbia subito disservizi dai gestori telefonici e pay-tv (in forma gratuita), monitoraggio delle tv locali, obblighi di programmazione, rispetto del pluralismo socio-politico, garanzia dell'utenza, diritto di rettifica, vigilanza su sondaggi elettorali, tenuta del Registro degli operatori della comunicazione.

Di rilievo è anche l'attività che il Co.re.com svolge nella tutela dei minori per la raccolta di denunce che intendano segnalare violazioni alla normativa che regola il rapporto tra i minori e la programmazione radio-tv locale.

Da quest'anno, è altresì in vigore un Protocollo d'intesa con il Miur per promuovere tra le nuove generazioni un uso critico e consapevole delle tecnologie digitali.



POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI

La rapida diffusione dell'uso di internet ha messo in evidenza i punti di debolezza della Rete stessa, in particolar modo con riferimento alla sicurezza informatica. E' in questo scenario che nasce, con legge riforma dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, la Polizia postale e delle Comunicazioni, quale "specialità" della Polizia di Stato all'avanguardia nell'azione di prevenzione e contrasto della criminalità informatica e a garanzia dei valori costituzionali della segretezza della corrispondenza e della libertà di ogni forma di comunicazione.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni è presente su tutto il territorio nazionale attraverso i 20 Compartimenti, con competenza regionale, e le 80 Sezioni con competenza provinciale, coordinati a livello centrale dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Le attività messe in campo dalla Specialità, in termini di prevenzione e di contrasto delle nuove forme di criminalità informatica, hanno raggiunto un elevatissimo livello di specializzazione, riconosciuto a livello mondiale.

Le attività di competenza delle Specialità si sviluppano nelle quattro macro aree criminali di interesse prioritario:

- Pedopornografia on line
- Hacking e crimini informatici
- Financial Cyber Crime
- Cyberterrorismo

Nell'attività di contrasto al crimine informatico, la polizia Postale e delle Comunicazioni si avvale dei suoi Centri di eccellenza appositamente creati: il C.N.C.P.O. (Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online), il C.N.A.I.P.I.C. (Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche) e il Commissariato di P.S OnLine, il quale fornisce la possibilità di interagire per via diretta con gli utenti digitali. Nel settore delle prevenzione spicca inoltre l'impegno della Polizia Postale e delle Comunicazioni in campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto alle giovani generazioni sui temi della Sicurezza della Rete.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

L'USR Puglia da diversi anni è impegnato a promuovere campagne di sensibilizzazione relative all'utilizzo corretto del web, perché se da un lato la Rete offre grandi opportunità di comunicazione, dall'altro può diventare veicolo per comportamenti scorretti, soprattutto tra gli adolescenti.

L'avvento dei social network ha, infatti, modificato profondamente la sfera relazionale e sociale, i rapporti di amicizia, le relazioni interpersonali e la dimensione stessa di comunità sociale.

I giovani, definiti oggi “nativi digitali”, vivono con naturalezza e talvolta con superficialità il loro ambiente digitale, sfruttandone le potenzialità ma correndone anche i rischi: dall'adescamento on-line, alla concessione dei propri dati personali a fini di lucro, fino al cyber-bullismo. Un fenomeno questo, di cui si è spesso parlato negli anni recenti perché legato ad episodi di cronaca in cui i ragazzi sono stati sia attori che vittime.

È in particolare, quindi, sul fenomeno del Cyberbullismo e sul Parental control che intende concentrarsi l'attenzione di questo “quaderno” pubblicato in collaborazione con il Corecom Puglia, Polizia Postale, Università e Garante dei minori, individuando le giuste modalità per far giungere il messaggio ai giovani che spesso sono inconsapevoli dei rischi a cui vanno incontro.

L'Ufficio Scolastico Regionale (USR), con sede a Bari in via Castromediano n. 123, è istituito con D.P.R n. 347/2000 e rappresenta il livello territoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è coordinato da un Direttore Generale e coadiuvato dal corpo ispettivo. Inoltre sono presenti le articolazioni provinciali, denominate Uffici di Ambito Territoriale.

Gli ambiti di intervento dell'USR sono disciplinati dall'art. 8 del D.P.C.M. 98/2014 e afferiscono a diverse aree: amministrativa, di rapporto con il MIUR e gli EE.LL., gestione delle risorse umane, supporto alle istituzioni scolastiche ed educative.

GARANTE DEI MINORI



Il Garante dei minori è stato istituito nella Regione Puglia nel 2006 con la legge n. 19. La Puglia è stata la terza regione in Italia ad istituire questa figura, mutuandola da realtà già presenti nel Nord Europa. Il primo garante è stato nominato dal Consiglio regionale nel 2011 e gode di spiccata autonomia rispetto agli altri organi regionali sia politici che amministrativi “nell'interesse supremo del minore”. Le funzioni sono riportate nell'art. 30 della L.R. Puglia n. 19 suddivise in due grandi categorie: attività finalizzate alla tutela diretta del minore (prevenzione di abusi o maltrattamenti familiari in collaborazione con gli organi della giustizia minorile, interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero non accompagnato, sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali, attività volte ad agevolare l'obbligo scolastico); e attività proprie del Garante a tutela indiretta. Queste sono rivolte: all'educazione e al rispetto del minore, alla diffusione di una cultura per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a promuovere l'esercizio dei diritti di cittadinanza da parte dei minori. Quest'ultima attività si esplica attraverso collaborazioni con altri enti pubblici e privati ed istituzioni o con iniziative destinate all'intera collettività. Altra funzione, è sensibilizzare gli organi di informazione ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e vigilare sulla programmazione televisiva e su ogni forma di comunicazione audiovisiva e telematica. Viviamo tutti i giorni, in questo ufficio, le delicate funzioni da svolgere nell'interesse dei minori. L'auspicio è che si continui sulla strada intrapresa, poiché la figura del Garante ha dato ottimi frutti nei Paesi dell'Europa del Nord e anche in Italia. Vorrei chiudere, allora, ricordando una frase di Gianni Rodari: “Quanto pesa una lacrima? Dipende: la lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento, quella di un bambino affamato pesa più di tutta la terra”. La fame non è solo quella di cibo, è quella di diritti, istruzione e integrazione. Ecco quindi la funzione più nobile del Garante dei minori: appagare quella fame con l'auspicio che un giorno vi siano solo lacrime di bambini capricciosi.

dott. Ludovico Abbaticchio
Garante dei minori in Puglia



FORPSICOM

Il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione (For.Psi.Com) si è costituito a partire dall'anno accademico 2012-2013 a seguito dell'entrata in vigore della Riforma Gelmini (L. 240/2010). Di fatto raccoglie l'eredità scientifica e didattica di due organismi preesistenti: il Dipartimento di Psicologia e Scienze pedagogiche e didattiche e il Dipartimento di Scienze storiche e geografiche. Il Dipartimento è attualmente diretto dalla prof.ssa Rosalinda Cassibba, docente ordinario di Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

La sede è nel palazzo Chiaia-Napolitano, in via Crisanzio, 42 a Bari.

Compiti istituzionali del Dipartimento sono:

- a) l'attività di ricerca
- b) l'attività didattica
- c) il trasferimento delle conoscenze e l'internazionalizzazione.

I corsi di studio attivati dal Dipartimento sono:

3 Lauree triennali

- Scienze dell'educazione e della formazione
- Scienze e tecniche psicologiche
- Scienze della Comunicazione

4 Lauree magistrali

- Scienze Pedagogiche
 - curriculum consulente pedagogico
 - curriculum progettista della formazione
- Psicologia
 - curriculum: psicologia del lavoro e delle organizzazioni
 - curriculum: psicologia clinica e di comunità
- Scienze della comunicazione pubblica, sociale e d'impresa

1 Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)

- Scienze della formazione primaria

Nel Dipartimento sono anche attivi laboratori identificati per discipline e utilizzati da docenti, ricercatori, studenti e un servizio bibliotecario.

Il Dipartimento ForPsiCom si pone come il destinatario naturale delle richieste del territorio per gli aspetti di ricerca e intervento che riguardano la psicologia, la formazione, la comunicazione.

IL LIBRO BIANCO 2.0 DI AGCOM

Dal 16 gennaio scorso è disponibile sul sito di Agcom il “Libro bianco Media e minori 2.0”. Agcom, con questo studio, ha inteso fare il punto sulle emergenze della Rete, sugli studi più recenti in materia e sulle normative di riferimento.

Ve ne proponiamo qui di seguito una breve sintesi in riferimento ai pericoli della Rete.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha una competenza rilevante nella protezione dei minori nel sistema delle comunicazioni. Gli strumenti attraverso cui la esercita sono stati pensati soprattutto per il settore radiotelevisivo, un tempo emergente. Oggi, invece, la tutela dei minori non è più “confinabile” ai soli media tradizionali. Il minore, infatti, attraverso Internet entra quotidianamente in contatto con una pluralità di contenuti. E con l'avvento del Web 2.0 si è addirittura passati da un utilizzo passivo delle informazioni in Rete alla proattività e interattività, con la possibilità di creare e distribuire in Rete contenuti propri. Il minore da tutelare, pertanto, è oggi un soggetto tecnologicamente esperto, a volte più degli adulti ed è dotato di uno strumentario personale - cellulare, PC, webcam, smartphone, tablet - che autogestisce e utilizza nell'intero arco della giornata: ciò richiede di ripensare l'approccio al minore, giacché l'amplissimo margine di autonomia nell'uso delle tecnologie depotenzia il ricorso a strategie proibizionistiche e, comunque, di stampo autoritario. Ne consegue che nel caso della Rete, in assenza di politiche di tutela specifiche, il sovraccarico di responsabilità non può che investire soprattutto la famiglia.

Agcom, per parte sua, ha implementato, attraverso un Osservatorio delle garanzie per i minori e dei diritti fondamentali della persona su Internet, attività di approfondimento e monitoraggio di fenomeni quali l'istigazione all'odio, le minacce, le molestie, il bullismo, l'hatespeeche la diffusione di contenuti deplorevoli.

Le principali evidenze scientifiche

Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha evidenziato come in realtà i minori non acquisiscano competenze digitali in modo naturale o



automatico: al variare delle condizioni socioeconomiche delle famiglie variano le capacità, possedute dai figli minorenni, di utilizzo della Rete. Diversi studi indicano anche come i genitori abbiano in parte colmato il gap digitale che in passato li separava dai figli. Così, la distinzione tra “nativi” e “immigranti” digitali, che per anni ha segnato una demarcazione netta tra l'universo dei giovani e degli adulti, si è progressivamente affievolita. Il fatto, però, che i minori nella quotidianità possano rapportarsi con adulti tecnologicamente competenti che, come loro, hanno dimestichezza con i media digitali, non garantisce una competenza consapevole del web. Noti sono i fenomeni, ad esempio, di dipendenza quali il FoMO, acronimo di *Fear of Missing Out*, cioè la preoccupazione ossessiva di perdere un evento postato online, ovvero di “essere tagliati fuori” dalle esperienze vissute dagli amici, in genere connessa all'uso dello smartphone.

Il Libro bianco ha fatto luce anche sulle aree di intervento emergenti, fra queste: contenuti lesivi, grooming e abuso sessuale, cyberbullismo, gioco d'azzardo online, sicurezza e privacy.

Contenuti lesivi

Nel corso della navigazione i minori possono imbattersi in contenuti illeciti, inappropriati, violenti, pornografici e suscettibili di creare turbamento. Fenomeno emergente è la diffusione in Rete di contenuti generati dagli stessi utenti (*UGC – User Generated Content*) che, se da un lato può potenziare capacità creative e processi partecipativi, dall'altro può esporre i minori a contenuti inadatti e potenzialmente lesivi del loro sviluppo. Contenuti che promuovono disturbi alimentari, anoressici o bulimici, comportamenti autolesionistici e suicidari o che incitano all'odio e alla discriminazione etnica o religiosa e alla violenza contro alcuni gruppi sociali e individui sono alcuni esempi di *NUGC (Negative User Generated Content)* che circolano su web e in cui possono imbattersi le persone di minore età.



Fra queste, l'istigazione on line all'odio (*hatespeech*) che è una forma di abuso dei diritti umani, che ha conseguenze molto gravi. L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) ha ritenuto di impegnarsi ed impegnare gli Stati membri, tra cui l'Italia, nella lotta contro i crimini d'odio (*hatecrimes*).

Grooming e abuso sessuale

Le tecnologie digitali hanno dilatato le possibilità di diffusione di materiale pedopornografico, rendendolo più facilmente accessibile. I social network sono a volte utilizzati da adulti che intendono adescare minorenni. In questa prospettiva, non è da trascurare il cosiddetto *sexting*, fenomeno rappresentato dall'invio, da parte dello stesso minorenne, di messaggi, foto o video a carattere sessuale spesso finalizzato all'ottenimento di piccoli vantaggi personali, quali ricariche telefoniche, che talvolta coinvolgono adulti alla ricerca di contatti sessuali con persone di minore età. Spesso questi adulti utilizzano anche tecniche di seduzione affettiva e manipolazione psicologica, denominate *grooming*.

L'abuso sessuale online implica profondi effetti sulla vittima spesso amplificati dalla non controllabile diffusione delle immagini, dei video o delle conversazioni a sfondo sessuale attraverso la Rete. La presa di coscienza, da parte della vittima, della possibilità di incontrare qualcuno che abbia visionato le immagini costituisce fonte di trauma e sofferenza e può esasperare vissuti di vergogna e di disperazione e favorire situazioni di ritiro sociale.

Cyberbullismo

In Italia è aumentato il numero di minori vittime di bullismo virtuale. E a riguardo va considerato che, per una serie di motivazioni, quali: 1) la vergogna della vittima, 2) la paura della sottrazione da parte dei genitori dei dispositivi digitali e 3) la scarsa consapevolezza circa la gravità dei comportamenti violenti, è a tutt'oggi ancora alto il numero oscuro dei casi di *cyberbullismo*. Gli atti di bullismo e di *cyberbullismo* si configurano come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psicofisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari. Il bullismo virtuale, a causa dell'anonimato dietro il quale

spesso si nasconde il bullo che usa un *nickname* (soprannome) o una falsa identità (*fake*), può assumere caratteristiche di particolare crudeltà anche perché il mancato contatto visivo tende a ridurre nell'aggressore la consapevolezza degli effetti del suo comportamento e incentivare processi di disimpegno morale, deresponsabilizzazione e disumanizzazione della vittima.

La questione va affrontata soprattutto sul piano culturale, piuttosto che meramente repressivo. Da questo punto di vista vanno segnalate le importanti funzioni svolte dalle forze di polizia non solo in termini di attività investigativa, ma anche sotto il profilo della prevenzione attraverso l'organizzazione di incontri di sensibilizzazione. Il sistema scolastico, già impegnato nell'educazione delle famiglie su tali tematiche, può svolgere un ruolo proattivo fondamentale. Solo attraverso un approccio integrato e multidisciplinare è possibile assicurare la piena attuazione della tutela dei diritti del minore.

Gioco d'azzardo online

Nonostante il divieto di gioco ai minori di 18 anni, lo sviluppo delle tecnologie telematiche ha ampliato sensibilmente le possibilità di accedere con i servizi a distanza.

Sicurezza e privacy

I mezzi di comunicazione di massa possono contribuire a diffondere immagini e contenuti lesivi della dignità delle persone di minore età in violazione del diritto alla riservatezza (*privacy*). Tra i rischi che il minore corre online si segnala l'uso improprio dei dati personali, la violazione del profilo, il furto d'identità o *frape*, la diffusione di informazioni false o riservate sul proprio conto e il contatto con persone che si fingono qualcun altro.

Il nuovo Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali dedica attenzione ai minori in quanto potenzialmente meno consapevoli sia dei rischi sia dei loro diritti. Il Regolamento prevede anche che sia possibile esprimere il “consenso digitale” (cioè che possano frequentare la Rete) solo i sedicenni, mentre per chi è al di sotto di tale età il consenso deve essere “autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale” (cioè da uno dei genitori); in deroga, però, gli Stati membri possono stabilire

un'età inferiore ai 16 anni per l'accesso in Rete, ma non al di sotto dei 13 anni (art. 8.1).

Il libro bianco si sofferma anche sul discusso fenomeno della *viralizzazione* consistente nel processo di passaparola/condivisione che permette ad un contenuto di diffondersi nel web, largamente e velocemente come un virus. La diffusione dei video potenzialmente virali avviene attraverso piattaforme di *video sharing* (*Vimeo, Dailymotion, Youtube, Instagram*) ed attraverso i social network. L'aspetto di maggior problematicità riguarda l'emersione di una serie di fattispecie che hanno, come scopo unico, quello di ledere la *web reputation* della vittima.

Anche il fenomeno dei cosiddetti *influencer* è stato trattato nel Libro Bianco. Nuove figure mediatiche, con un altissimo numero di *followers* su vari *social network*, capaci di influenzare i pensieri e le decisioni degli utenti grazie a commenti, articoli e opinioni, video. Gli *influencer* sono veri e propri driver della vita degli utenti, a cominciare dalle scelte di consumo.

Di ciascuna fattispecie si tratterà in dettaglio più avanti nelle pagine dedicate a "I pericoli della Rete".



UNA LEGGE A TUTELA DEI RAGAZZI

L'ho cercata sul mio vecchio dizionario di scuola e non l'ho trovata. E nemmeno c'è su quello di mia figlia, che comunque ora è mamma e a scuola non va da parecchio. Mi sono imbattuto nella parola bullo, ma bullismo non c'è; e se bullo voleva dire “giovane prepotente e spavaldo”, ormai sappiamo che il bullismo è ben più dell'atteggiamento di un ragazzotto che “si mette in mostra” (come diceva lo Zingarelli del 1995). Una definizione ufficiale ce la consegna la legge, quella che in Italia è stata approvata il 29 maggio del 2017 ed è stata pubblicata con il numero 71. Una legge nuovissima per un neologismo linguistico, che è diventato in brevissimo tempo un fenomeno sociale incombente sul benessere giovanile.

Il bullo non è più, secondo la superata concezione, un baldanzoso che si compiace di sé, con un atteggiamento solipsistico (*da individualista assoluto n.d.r.*), ma è il conduttore di un perverso e sistematico meccanismo di prevaricazione e di subordinazione, che allea una cerchia di pari che lo imitano e lo spalleggiano, designando a vittima uno o più altri, sulla base di una scelta discriminatoria e mortificante. In questo senso, l'azione del bullo, così nuovamente configurato, è l'esercizio di una “pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione o diffamazione”, e quindi il bullo è l'autore di condotte, variegata nel numero e coincidenti nell'effetto, che hanno il risultato di emarginare e di escludere, di mettere alla berlina con cattiveria e pervicacia, di assoggettare, senz'altro scopo che la mortificazione e il vilipendio, un altro individuo. Si aggiunga che la nostra è una società divenuta iperconnessa, e qualsiasi effetto dilaga e si moltiplica attraverso la Rete, raggiungendo una quantità esponenziale di destinatari.

La parola eccessiva, l'atteggiamento ridondante e colpevole verso qualcuno, se contenuto in una cerchia ristretta, ha una piccola eco, e consente una immediata respicenza, dando la possibilità di pentimento e di un'efficace riparazione. Mentre il web è impietoso: ciò che è scritto, è scritto. Il dito premuto sul tasto invio induce la volontà a consumarsi in una frazione temporale minima, senza che sia più possibile tornare indietro. E le parole corrono lungo la Rete, si insinuano nei pc e raggiungono ogni terminale di quella linea invisibile. Il bullismo ora è cibernetico (*cyberbullismo*) e si connota di condotte più specifiche che la

legge elenca in “furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni” realizzati per via telematica, nonché “la diffusione di contenuti on line il cui scopo sia quello di isolare un minore ponendo in essere un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo”.

La ricaduta negativa sulla vittima ha un risultato incontenibile e deflagra, come le bombe a grappolo, spargendo per ogni dove i colpi mortali; anche quando non esplose all'istante, si insinua nella Rete, pronta ad essere innescata appena richiamata da un tag.

A questa diffusione pervasiva e alla silente contaminazione del web, vuole porre riparo la legge n. 71, offrendo uno strumento di difesa al danneggiato. Si tratta

che ha come “il gestore del sito internet o del social media”. E cioè la vittima, se ha almeno 14 anni, o comunque i suoi genitori, possono chiedere rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore”. È scopo di recidere la rete, di spezzare il filo della comunicazione lesiva.

consuma rapidamente, e a evitare che il meccanismo delle condivisioni determini un continuo rimbalzo della notizia denigratoria rendendo il messaggio virale, e non più controllabile, la legge dà scadenze di poche ore e il titolare del trattamento o il gestore del sito devono rispondere, entro le 24 ore successive all'istanza, di averla ricevuta e presa in carico, e provvedere all'oscuramento entro le 48 ore successive.

Quando ciò non avviene, la vittima o i genitori possono superare l'omissione di controllo, rivolgendosi direttamente al Garante per la protezione dei dati personali, che è un'Authority, di cui l'Italia si è dotata con la legge n. 196 del 2003, che ha dei poteri idonei e può provvedere direttamente a oscurare i contenuti internet dannosi.

Al Garante, ancor prima delle scadenze orarie appena dette, ci si può

“ referente il “titolare del trattamento” sito internet o del social media”

Il bullo non è più, secondo una superata concezione, un baldanzoso che si compiace di sé

””

rivolgere anche quando il titolare del trattamento o il gestore sono sconosciuti; e questa è una garanzia in più, tenuto conto della dispersione planetaria dei siti e dei domini.

Poiché però i rimedi sono spesso palliativi di un danno consumato, la legge n. 71 ha pensato anche ad un'azione preventiva che è fatta di informazione e di contenimento del fenomeno a livello collettivo e individuale. La scuola e altre agenzie che operano nel sociale, sono chiamate a progettare iniziative di sensibilizzazione al tema in un'ottica di consapevolizzazione e di contrasto. Quando poi la prevenzione può agire sul singolo, nel caso in cui la sua condotta sta venendo a profilarsi, ma è ancora contenibile, l'Autorità di Polizia ha un compito di primo intervento, con un potere di ammonimento del bullo. Il Questore convoca minore e genitori e intima la cessazione delle condotte lesive. Avverte il bullo che quelle condotte costituiscono reato: farà male agli altri, ma incorrerà nelle conseguenze dell'illecito con un processo davanti al Tribunale per i minorenni. E anche lui viene messo in guardia dal male che può fare ugualmente a se stesso.





L'IMPEGNO DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI

L'attrazione tra giovani e nuove tecnologie è oramai inarrestabile: lo sviluppo di smartphone e tablet sempre più facili da usare ha condotto a un recente aumento esponenziale del numero dei ragazzi connessi a Internet, 24 ore su 24, ovunque si trovino.

Lo sviluppo così rapido della tecnologia, la sua progressiva portabilità a buon mercato, l'impulso a essere sempre più *connected* e *social* ha condotto tutta la società civile a misurarsi con temi e problematiche di incredibile dinamismo e complessità: il cyberbullismo, l'adescamento on line sono solo alcuni esempi dei livelli di criticità che possono assumere le interazioni tra giovani e Internet.

Il lavoro quotidiano di pattugliamento del Web, la gestione concreta dei casi penalmente rilevanti, l'impegno capillare nelle campagne di sensibilizzazione svolte dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni su tutto il territorio nazionale hanno consentito negli anni la costruzione di knowhow pratico, utile, non solo alle attività di repressione, ma importante anche per le attività di prevenzione e protezione delle potenziali vittime.

I PERICOLI DELLA RETE





IL CASO

"Sono Flavia, dalle elementari al primo liceo, sono stata bersaglio di bullismo e cyberbullismo: il bulletto e il suo gregge (a volte inconsapevole) mi disturbavano per il mio aspetto (soffro di un'obesità grave) e mi rompevano quaderni e penne. Alle medie quel ragazzino me lo sono ritrovato nella stessa classe e questa volta giù percosse, bruschi spintoni in strada mentre passavano le auto. Più volte ho rischiato di finire male". (tratto da *La Stampa*)

CYBERBULLISMO: con questo termine si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo;

Spesso tali comportamenti sul web, annoverabili tra quelli riassunti dalla precedente definizione, si esplicano nelle condotte riportate di seguito a titolo di esempio:

- Un ragazzo scatta foto o gira un video mentre un compagno è in bagno a scuola. L'autore del video/foto li pubblica su un social network per scherzo, all'insaputa della vittima.
- Un ragazzo costruisce un falso profilo di ragazza su un social network e con quello aggancia un compagno di classe. Con la falsa identità femminile costruisce una relazione sentimentale con la vittima, le chiede particolari della sua vita sessuale e confidenze.



Qualche tempo dopo pubblica tutte le conversazioni avute con la vittima, accompagnate da insulti e scherzi contro di lui.

- Un ragazzo pubblica su una chat, dove sono on-line tutti i compagni di classe e la persona che offende, frasi del tipo: “Marta Rossi è un'imbecille” oppure “Lucia Verdi è una poco di buono” oppure “Sara Blu è una negra schifosa”
- Un ragazzo pubblica sulla sua bacheca di Facebook notizie false relative ad un compagno di scuola, indicandone nome e cognome e senza che questo sia fra gli amici che accedono al suo profilo: es.”Carlo Rossi è un ladro che ruba nei supermercati!” oppure “Carlo Rossi è stato promosso perché il padre ha pagato i professori” oppure “Marta Bianchi fa la prostituta in strada” .
- Un ragazzo manda decine di mail con minacce di morte alla sua fidanzata, le fa continuamente squillare il telefono senza rispondere, la segue quando va a casa e la minaccia, pubblica insulti sulla bacheca del profilo della ragazza di un social network . Gli insulti, i pedinamenti e le minacce continuano nonostante le richieste della vittima di desistere.
- Una ragazza crea un profilo falso a nome di una compagna,prelevando le sue foto dal profilo vero su un social network e, sulla bacheca del profilo falso, pubblica insulti contro i professori, manda messaggi minacciosi agli amici, dichiara di voler avere rapporti sessuali con adulti.

21

Cosa dice la legge

I comportamenti illeciti posti in essere nel mondo virtuale possono essere ricondotti a specifici reati. Le offese perpetrate tramite il web, siano esse rese pubbliche, o inviate su chat private, costituiscono a tutti gli effetti diffamazione, e in quanto tali sono entrambe attività punibili ai sensi dell'Art.595 c.p.,Inoltre possono integrare reati di atti persecutori e sostituzione di persona ai sensi Art. 612 bis c.p., Art.494 c.p.

La recente legge sul Cyberbullismo n.71 del 29 maggio 2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” apre inoltre la strada a un'organizzazione sistemica delle azioni preventive e repressive di fenomeni complessi, borderline con la devianza minorile, come il cyberbullismo. Tale legge ha

segue



introdotto una serie di innovazioni importanti quali ad esempio la presenza di figure professionali all'interno della scuola, lo strumento dell'ammonizione del Questore in assenza di formale querela e la previsione della cancellazione delle offese da parte dei gestori dei siti web entro 48 ore.

Art. 595 c.p. Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Art. 612-bis c.p. Atti persecutori

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è

segue

comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Art. 494. c.p. Sostituzione di persona

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.






IL CASO

“Utilizzando diversi profili facebook, proponeva a minorenni di partecipare ad un concorso fotografico basato sui selfie che ritraevano parti specifiche del corpo. La vincitrice si sarebbe aggiudicata uno smartphone o un tablet di ultima generazione. Nel momento in cui accettavano, le richieste di foto diventavano sempre più spinte. In caso di rifiuto, l'interlocutore minacciava di denunciarle alla polizia, sostenendo che, avendo accettato di partecipare al concorso, non avrebbero più potuto tirarsi indietro”. *(tratto da La Nuova Venezia)*.

GROOMING: si tratta di adescamento online attraverso chat e social network, in cui un cyber predatore individua una giovane vittima, instaura una relazione dapprima amichevole, poi confidenziale e intima per sfruttarla ai fini sessuali. E' un reato punibile ai termini di legge.

I ragazzi su internet sono spesso incauti e ottimisti a tal punto da accettare di interagire non solo con persone conosciute nella vita reale, ma anche con sconosciuti o conoscenti di altri. Gli abusanti on-line spesso, quindi, esercitano le loro notevoli abilità comunicative sui social per avviare e mantenere conversazioni che preludano alla costruzione di veri e propri rapporti “amicali”, affettivi, sentimentali. In questo clima falsamente affettivo, l'abusante può proporre regali di valore in cambio di “pegni d'amore” come confidenze sessuali, foto e filmati intimi dei minori vittima. I ragazzi, distratti dalle loro fantasie di innamoramento, di esclusività delle attenzioni, abbasseranno le difese acconsentendo spesso alle richieste, facilitati a vincere le resistenze di pudore e riservatezza in nome di un legame, che spesso viene idealizzato, su suggerimento del pedofilo stesso.

In tutti quei casi in cui



un adulto induce un minore degli anni 16 a parlare di sesso sino a produrre immagini o video sessuali che lo ritraggono, utilizzando i nuovi media (internet, tablet, smartphone, etc), ci si trova di fronte alla concreta possibilità che il minore sia vittima del reato di adescamento on-line (art.609 undeciescp).

Se poi in cambio di immagini e video sessuali del minore, l'adulto promette o fa regali in denaro, dona oggetti di valore variabile o promette altri vantaggi, potrebbe essere accusato anche del reato di prostituzione minorile (art. 600 bis cp).

Cosa dice la legge

Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000 a € 150.000 chiunque:

1. Recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2. Favorisca, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500 a € 6.000.

Art. 609-undecies. Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600 e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.



IL CASO

“Sono Sara, ci scambiavamo foto osé con il mio ragazzo. Solo che io ho cancellato le sue, mentre lui ha spedito le mie sui social agli amici. I ragazzi mi davano attenzioni. Poi un giorno sono arrivata a scuola e mi hanno coperto di insulti. Mi hanno aiutata i miei genitori e due anni di psicoterapia. Non tutte sono in grado di superare pugnalate così, avevo sempre in testa l'idea di uccidermi”. (tratto da *Quotidiano.net*)

SEXTING: con questo termine si fa riferimento allo scambio di messaggi, foto, video inerenti la sessualità, realizzati con smartphone e diffusi in Rete tramite applicativi di messaggistica o socialnetwork.

Il termine inglese deriva dall'unione delle parole “sex”(sesso) e “texting” (mandarsi messaggi).

Fra gli adolescenti capita spesso che lo scambio di immagini, anche molto private, faccia parte del corteggiamento e delle dichiarazioni di reciproca attrazione nelle relazioni sentimentali. Le immagini sessuali (nudo, esibizione di genitali, video di azioni sessuali di autoerotismo, di rapporti sessuali) di minori degli anni diciotto, però, possono essere considerate, a tutti gli effetti, immagini pedopornografiche ai sensi dell'art. 600 ter, ultimo comma: lo scambio, il download, la condivisione sui socialnetwork e sugli smartphone, espone sempre i ragazzi al rischio di commettere reato e di perdere il controllo delle immagini. L'instabilità emotiva e l'impulsività tipiche

dell'adolescenza possono repentinamente trasformare una relazione sentimentale in una antipatia sulla base della quale usare un “pegno d'amore” per una vendetta crudele. È frequente il caso in cui un “fidanzatino/a” diffonda



immagini sessuali di cui è in possesso per distruggere la reputazione dell'ex (revengeporn), con evidenti gravi conseguenze penali per chi contribuisce alla diffusione delle immagini e psicologiche per chi è ritratto nelle stesse.

Cosa dice la legge

Art.600-ter c.p.

Pornografia minorile (aggiornato alla nuova legge n.172/2012 ratifica della Convenzione di Lanzarote)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la **multa da euro 24.000 a euro 240.000** chiunque: 1. utilizzando minori di anni 18, realizza esibizioni o **spettacoli** pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2. **recluta** o induce minori di anni 18 a partecipare a esibizioni o **spettacoli** pornografici **ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto**.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.


Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

IL CASO

“Il trasferimento di 14 profughi da Cona a Portogruaro ha scatenato, un'accesa discussione sul gruppo Facebook “Sei di Portogruaro se...”. Secondo la Procura di Pordenone era intrisa di «odio etnico, razziale o religioso». Ed è con l'aggravante della discriminazione razziale che il pm ha ottenuto il giudizio direttissimo per 4 utenti Facebook. «Che gli diano fuoco», commentava uno dei quattro”. (*tratto da Il Gazzettino di Pordenone*)

HATESPEECH: “In Italia, secondo l'OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa), i crimini generati dall'odio (*hatecrimes*) sono prevalentemente basati su razzismo e xenofobia (avversione nei confronti degli stranieri), differenze religiose e sessuali e su discriminazioni delle persone disabili” (*fonte Libro Bianco*). L'istigazione online all'odio (*hatespeech*) è una forma di abuso dei diritti umani che ha conseguenze molto gravi. Come recenti fatti di cronaca dimostrano, le vittime di violenza e bullismo sono quasi sempre persone su cui gravano pregiudizi e forme di intolleranza. Ulteriori forme di discriminazione sono la misoginia (odio per le donne), il pregiudizio sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulle condizioni sociali. Il Consiglio d'Europa ha realizzato una campagna online che promuove, fra l'altro, la partecipazione di giovani blogger a difesa dei diritti umani. Importante anche l'attività di vigilanza di Agcom per la quale “i programmi di informazione e di intrattenimento devono basarsi su criteri-verità, limitando connotazioni di razza, religione o orientamento sessuale non pertinenti ai fini di cronaca ed evitando espressioni fondate sull'odio o sulla discriminazione o che offendano la dignità umana, o che interferiscono con l'armonico sviluppo psichico e morale dei minori”. Il fenomeno può assumere differenti declinazioni: fra queste il *flaming*, è caratterizzato dall'invio di messaggi ostili mirati a scatenare risse verbali online con scambio di insulti.



IL CASO

“Sono stata fermata dalla professoressa di Scienze. Il rendimento di mio figlio - diceva - era molto calato. In più l'aveva colto un paio di volte con la testa sul banco e con gli occhi chiusi. “Sembrava che dormisse. Ma che fa la notte?”. A casa spegniamo la luce alle 23. Poi una notte mi sono alzata, erano le due. In camera di Enrico c'era un chiarore. Aveva il computer acceso e le cuffie. Guardava Friends in streaming». (tratto da *D Repubblica*)

VAMPING: è l'abitudine di rimanere online molto a lungo o restare svegli la notte per *chattare*, o perdersi nelle infinite pagine del web. Come i vampiri i ragazzi “agiscono” nelle ore notturne sui social. È una vera e propria forma di dipendenza. Secondo il “Libro Bianco Media e minori 2.0” di Agcom “un primo aspetto che spicca, è la preoccupazione che i genitori esprimono per il tempo passato dai figli su Internet con un calo del rendimento scolastico. I ragazzi non hanno consapevolezza della pervasività della Rete che sfugge spesso dal loro controllo, tanto da rimanere svegli fino a tarda notte presi da interminabili *chattate* o da lunghe sessioni di *gaming* (gioco) online e non sanno fare a meno di Internet, tanto da rinunciare anche ad uscire e frequentare i propri amici certo, può anche essere un sintomo di un'età di passaggio - l'adolescenza - in cui i giovani si misurano con piccole/grandi crisi identitarie e lo schermo di un pc o di uno *smartphone* può avere l'impressione di essere uno “scudo protettivo” rispetto al mondo esterno. Il *vamping* influenza in maniera negativa la qualità e la quantità del sonno.

Le conseguenze sono nocive per l'organismo e comportano difficoltà di concentrazione e stati ansiosi, influenzando sull'umore con manifestazioni di aggressività e a volte di comportamenti antisociali.



IL CASO

“Le rubano l'identità, poi le prosciugano il conto corrente. In tre mesi, le portano via qualcosa come 111.600 euro, senza provocare alcun allarme da parte della banca in cui era stato acceso il conto. Storia da incubo, quella raccontata da una professoressa napoletana, che ha firmato una denuncia in Procura dopo aver subito un doppio furto: quello della propria identità, e quello dei propri risparmi”. (*tratto da Il Messaggero*)

FRAPE: il furto di identità online (unione di Facebook e *rape*), è frequente nei casi di utilizzo di computer condivisi (per es. in contesti scolastici) ove è facile impossessarsi del profilo personale di altri. Infatti, al momento della registrazione, le informazioni contenute nel profilo personale possono arrivare all'intera comunità degli abbonati e i profili-utente possono essere copiati e venire usati altrove.

La “frode di identità” prevede diverse ipotesi illecite tra le quali anche apertura di conti correnti bancari, la richiesta di rilascio di carte di credito, l'illecito utilizzo dell'identità di altri per acquisti di beni, servizi nonché vantaggi finanziari. Fra i giovani, il *frape* è più diffuso per azioni di *cyber-bullismo*. Una interessante guida tesa a promuovere, nelle comunità scolastiche, il rispetto reciproco e il diritto degli studenti alla riservatezza è stata voluta dal Garante per la protezione dei dati personali, *La scuola a prova di privacy*, utile da consultare

È necessario riflettere sempre prima di aprire i *link* che si ricevono da altri utenti. Bisogna tenere anche presente che non sempre i messaggi, che sembrano provenire da persone che si conoscono, sono veri. È opportuno evitare anche di rispondere ad e-mail che chiedono di rivelare *password* o numeri di account, codici PIN o altre informazioni personali.



IL CASO

“Quattro adolescenti, per divertimento, smontano un tombino al centro di una città veneta e poi lo usano per spaccare la vetrina di un negozio perché esponeva due nuovi modelli di iPhone. Il più grande del gruppo, 15 anni, ha raccontato alle forze dell'ordine l'avventura, come raccontiamo quanto è buona la pizza. Spavalderia, impunità e testa orientata verso la prossima stupidata”. (tratto da *Famiglia Cristiana*).

SELFIE: una recente indagine (*Net Children Go Mobile: report italiano OssCom, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2015*) citata nel “Libro bianco Media e minori 2.0” di Agcom evidenzia che la percentuale in Italia di minori dai 9 ai 16 anni che ha un profilo su un social network è superiore alla media europea e che le informazioni personali più diffuse incluse nei profili sono: una foto che mostra chiaramente il viso, il cognome e il nome della scuola frequentata. Anche gli adulti pubblicano foto/video personali o dei propri bambini e informazioni sulle attività scolastiche e ricreative dei figli. Questi dati evidenziano che i genitori inconsapevolmente a volte agiscono sui *social* con modalità potenzialmente rischiose per la sicurezza del bambino e, nel caso delle foto, anche lesive del diritto alla *privacy* o all'immagine del minore. È vero che molti genitori “chiudono” i profili. Cioè, la maggior parte degli adulti rende visibili le proprie pagine online solo agli “amici/contatti”, ma questo potrebbe comunque non bastare a tutelare i più piccoli. Un profilo *social* chiuso, ad esempio, non potrebbe impedire che chiunque vi acceda possa dividerne il contenuto con altri; è infatti un'abitudine piuttosto diffusa tra gli utenti dei *social* condividere foto e video, anche di bambini, senza particolari cautele, facendoli confluire in centinaia di pagine e di contatti, molti dei quali di persone sconosciute. Da ciò potrebbe derivare il pericolo di una diffusione “virale” di informazioni personali. A tal proposito, nel febbraio del 2016, Polizia postale ha voluto mettere in guardia le mamme da un gioco che circolava su Facebook: in una sfida tra le mamme, denominata *Mum Challenge*, si dovevano pubblicare immagini dei propri bimbi per mostrare la gioia di essere genitore. Il pericolo più grande, in questo caso, è quello dell'associazione del minore all'identità del genitore, o di altri familiari presenti nelle foto, con la conseguente ricerca ed individua-

zione di dati personali da parte di malintenzionati che possono mettere in campo azioni illecite e fraudolente. Inoltre, “secondo recenti ricerche, la pedopornografia in rete e, particolarmente nel *dark web* (reti oscure che si raggiungono attraverso speciali softwear), sarebbe in crescita vertiginosa: nel 2016 sono state due milioni le immagini di minori censite, quasi il doppio rispetto all'anno precedente. Fonte involontaria sarebbero proprio i social network in cui genitori postano le immagini dei figli”.



IL CASO

"Perché essere te stessa quando puoi essere me?". In un video, due ragazze sono in una boutique che offre prodotti per cambiare aspetto e personalità. Perché essere te stessa se puoi essere come tutte quelle ragazze popolari e bellissime, stile Kylie Jenner? Le "*influencer*" sui social sembrano tutte dei cloni: una bocca piena, sopracciglia perfette, una riga di *eyeliner*. E tu sei già sulla buona strada per assomigliare a tutte le altre?".

(tratto da *Huffington Post*)

INFLUENCER: un *influencer* è un utente della Rete con migliaia, se non milioni di *followers* (seguaci). Può essere uno YouTuber, un Instagrammer, un blogger o avere solo un profilo Facebook sul quale condivide foto, video e contenuti che generano moltissimi contatti. Al contrario degli altri utenti sono in grado di influenzare e condizionare chi li segue.

Gli *influencer* dovrebbero essere neutrali e credibili ed è bene saper distinguere se dispensano consigli di propria iniziativa o se sono invece pagati da una casa di produzione o da un'azienda (*influencer marketing*) per promuovere i *brand* (marchi) e influenzare le decisioni di acquisto. Di questa attività gli adolescenti non sono al corrente il più delle volte. In America, per esempio, c'è l'obbligo di inserire nei post promozionali degli *hashtag* come *#paid* o *#ad*, ma non ancora in Italia.

L'Agcom ha chiesto da tempo che i post di sponsorizzazioni siano ben riconoscibili in modo da evitare la pubblicità occulta.

Un loro post può valere anche migliaia di euro. Fra i più noti influencer ci sono Gianluca Vacchi e Chiara Ferragni.

Possono però anche essere giornalisti, opinionisti, accademici. Vince chi sa fare belle foto, o, banalmente, chi è bello e fotogenico, chi ha la battuta pronta, l'uso abile della parola. Tutto è «carinissimo, da provare, super».

Di recente ha fatto scalpore il post del calciatore Marco Borriello che ha bollato gli *influencer* come "rovina dei giovani", perché puntano su valori superficiali. Naturalmente non sempre è così, I genitori possono informarsi sugli *influencer* seguiti dai figli e capire se e quanto possano influire sul comportamento dei ragazzi.

È giusto stare al passo con i tempi, ma è bene far riflettere i ragazzi e abituarli a mantenere un certo distacco dai *social* perché non sempre trasmettono stili di vita reali.

IL CASO

“Uno degli esempi più clamorosi del 2017 è l'immagine della donna musulmana che guarda il telefono mentre cammina accanto alle vittime dell'attentato a Londra, lo scorso 22 marzo. Una foto utilizzata sui *social* come dimostrazione dell'indifferenza degli islamici verso gli attacchi: si è scoperto che questa ricostruzione falsa era stata creata per interferire nella politica americana e britannica”. (tratto da *Corriere della Sera on line*)

FAKE NEWS: il Collins Dictionary ha scelto *fake news* come espressione dell'anno. Si tratta delle cosiddette “bufale”: notizie multimediali distorte o inventate, diventate virali in rete che hanno l'intento di disinformare o diffondere false informazioni.

Spesso la tecnica è quella basata sulla verosimiglianza e sul *clickbaiting*, l'uso di titoli sensazionalistici e ad effetto emotivo per «acchiappare» quanti più *like* dagli utenti.

È vero che le “bufale” sono sempre esistite, ma una volta era più facile controllarle perchè non si diffondevano così velocemente. Uno degli esempi più famosi risale al 750 - 850 con la *Donazione di Costantino*, l'atto con cui l'imperatore Costantino avrebbe donato terre dell'Italia centrale alla Chiesa, sulle quali la stessa pose per secoli la propria autorità.

Come si diffondono?

Una parte è condivisa involontariamente sui *social* da persone che, senza una verifica per fiducia nei confronti di un amico/contatto che l'ha diffusa, *ritwittano* l'informazione falsa.

A volte, sono amplificate anche da giornalisti che devono fare i conti con i velocissimi ritmi del web. Poi ci sono i gruppi che tentano di influenzare l'opinione pubblica anche attraverso reti di Bot (software che permettono di accedere alla Rete).

Come evitarne la diffusione?

Alcuni consigli ci vengono dal Washington Post: 1) consulta e confronta più fonti di informazione; 2) non condividere senza verificare; 3) se diffondi un contenuto falso, cerca di correggere velocemente; 4) cerca di avere un atteggiamento scettico verso qualsiasi informazione; 5) Usa la testa e il pensiero critico.

Dubita, rallenta e pensa prima di postare.

Cosa dice la legge

Non esiste ancora una disciplina specifica che riguarda la creazione e la condivisione su internet di *fakenews*. E spesso la notizia falsa è direttamente connessa ad una serie di illeciti che sono, potenzialmente, infiniti e che vanno dalla diffusione di notizia falsa diffamatoria, cioè diretta a offendere la reputazione altrui (articolo 595 del Codice penale che per la diffamazione a mezzo stampa, pubblicità, o atto pubblico prevede la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 516 euro), al procurato allarme (punibile con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516 di multa, art. 658 del Codice penale), o alla truffa (punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1031).



LA TV E I RAGAZZI

La televisione è stata ed è lo strumento tecnologico più pervasivo, presente in tutte le case ed è ormai visibile anche su pc/tablet/smartphone.

Nonostante la diffusione dei nuovi media, la tv è ancora molto presente nella vita di bambini e ragazzi, come dimostra il “Libro bianco media e minori 2.0” di Agcom. È sempre più difficile, però, individuare il ruolo educativo che questa può assumere. I nuovi media, infatti, stanno influenzando e cambiando il concetto tradizionale di televisione. Per tanti anni la tv ha svolto una funzione di surrogato del servizio di baby sitting. Si è parlato, non a caso, di generazione “bim bum bam!”, ma poco ci si è preoccupati dei contenuti assorbiti dai minori. Né si è fatto caso all'utilizzo eccessivo del mezzo o al rischio isolamento che poteva produrre, portando anche a dipendenze o alla visione di programmi persino nelle ore notturne.

36

Nella tv cosiddetta “generalista” (rivolta cioè al grande pubblico con programmi indifferenziati) vi è oggi una scarsa presenza di programmi dedicati ai minori. Mentre l'arrivo della tv digitale ha portato sul video tanti nuovi canali con programmi specifici. Sui canali satellitari, poi, i programmi per minori vanno in onda anche 24 ore su 24 e per fasce d'età da 0 a 3 anni. Nonostante la presenza di canali dedicati, però, è sempre importante vigilare e selezionare la visione dei programmi.

La vigilanza in materia di tutela dei minori coinvolge anche i Co.re.com per la raccolta delle denunce di utenti, associazioni o organizzazioni che intendano segnalare presunte violazioni. Il Co.re.com ha il compito di ricevere la segnalazione, verificarne la fondatezza e predisporre una relazione da trasmettere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). Nel Codice di autoregolamentazione sono previsti tre livelli di protezione:

- *generale*: applicata in tutte le fasce orarie di programmazione, compresa quella notturna;
- *rafforzata*: (dalle ore 7 alle 22.30) in cui il pubblico di minori è numeroso, ma si presume supportato dalla presenza di un adulto;
- *specifica*: (dalle ore 16 alle 19) in cui si presume non sia supportato da adulti.

Per quanto riguarda la tipologia delle trasmissioni di informazione, spettacolo, sport, costume, attualità, fiction (film, telefilm, cartoni animati, reality show, ecc.), compreso il mondo della pubblicità, le emittenti tv si sono impegnate ad applicare il principio secondo cui "...i maggiori interessi del bambino devono costituire oggetto di primaria considerazione" (art. 3 Convenzione ONU). Perciò il loro impegno sta nel non trasmettere programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentino scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero scene pornografiche (art. 34 del Decreto Legislativo 177/05 - Testo unico della radiotelevisione)

Nel "Codice di autoregolamentazione media e minori" le emittenti tv si sono impegnate a:

- migliorare la qualità delle trasmissioni per i minori, ad aiutare le famiglie e il pubblico più giovane ad un uso corretto e consapevole della tv;





- sensibilizzare sui problemi dell'infanzia tutte le figure professionali coinvolte nella preparazione dei programmi;
- rispettare la persona, senza strumentalizzazioni e intrusioni nella vita familiare;
- non trasmettere immagini di minori che siano autori, testimoni o vittime dei reati, e in ogni caso, garantirne l'anonimato;
- non utilizzare minori disabili o con gravi patologie a scopi propagandistici in contrasto con la loro dignità;
- non intervistare minori in situazioni di crisi (fuggiti da casa, che abbiano tentato il suicidio, implicati in giri di prostituzione o che abbiano genitori in carcere);
- impedire la partecipazione a dibattiti sul loro eventuale affidamento ad uno dei genitori;
- non utilizzare minori in grottesche imitazioni degli adulti;

- non diffondere, dalle ore 7 alle 23, immagini crude o brutali o scene che possano creare nei minori turbamento o forme imitative o notizie che possano nuocere all'integrità dei minori, se non quando si presentino esigenze di straordinario valore sociale ed informativo, dandone preavviso;

- darsi strumenti propri di valutazione circa l'ammissione in tv di film, telefilm, spettacoli di intrattenimento a tutela del benessere morale, psichico e fisico dei minori;

- annunciare con congruo anticipo la programmazione di film e altri spettacoli destinati agli adulti;

- evitare trasmissioni che usino i conflitti familiari come spettacolo, il ricorso gratuito al turpiloquio, le espressioni scurrili e le offese alle confessioni religiose.

Le imprese tv si sono impegnate, inoltre, a controllare i contenuti delle comunicazioni dei trailer e dei trasmettere pubblicità minori. Le pubblicità non devono presentarsi in atteggiamenti dedicati al consumo di stupefacenti, né

forma negativa chi si astiene dal consumo devono esortare i minori all'acquisto di

“ “
La televisione è stata e resta lo strumento tecnologico più pervasivo
” ”

azioni commerciali, promo e a non città che possa ledere i tà, in particolare, tare minori impegni di violenza, alcool, tabacco e rappresentare in di tali sostanze; non tali prodotti.

Tra le ore 16 e le 19 è individuata una “fascia protetta”, idonea ai minori, con un particolare controllo sui programmi, trailer e pubblicità. In particolare, negli spot pubblicitari adiacenti ai cartoni animati non devono essere rappresentati i personaggi degli stessi.

Tutte le tv hanno anche adottato strumenti (es. parental control) che consentono di filtrare i programmi non adatti alla visione dei propri figli. Attenzione, quindi, alle informazioni che vengono fornite all'inizio e durante i programmi - in particolare film, telefilm, tv movies, fiction e spettacoli di intrattenimento -, ai bollini colorati scritte in sovrimpressioni o altre forme di segnalazione, che indicano se il programma è adatto ai bambini (verde), se la sua visione è consigliata in presenza di un adulto (giallo) o se è del tutto sconsigliata ai minori (rosso).

Ad integrazione del Codice di autoregolamentazione sopra citato,

l'AGCOM con la delibera 52/13/CSP ha adottato un “Regolamento sui criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori” stabilendo criteri di classificazione delle trasmissioni tv:

- Violenza gratuita o insistita o efferata: rappresentazione, realistica e/o dettagliata, di violenza caratterizzata da ferocia e crudeltà o da accanimento nei confronti della vittima e dei suoi effetti, fermo restando il divieto assoluto di “incitamento all'odio comunque motivato”, o idonea ad esaltare e/o legittimare il comportamento violento, oppure premiato o presentato come normale o quale unica modalità di perseguimento dei propri obiettivi o di soluzione delle controversie;

- Pornografia: rappresentazione, esplicita e dettagliata, di perversioni che portano alla degradazione dell'individuo;

- Programmi che possono nuocere gravemente ai diritti fondamentali e all'incolumità della persona:


- la rappresentazione, realistica e/o dettagliata, idonea ad esaltare e/o legittimare comportamenti in palese violazione delle norme o offensivi dei diritti fondamentali dell'individuo, con specifico riguardo alla dignità della persona;

- la rappresentazione, realistica e/o dettagliata, idonea ad esaltare e/o legittimare il consumo smodato di alcol o l'utilizzo di sostanze stupefacenti o la pratica del gioco d'azzardo, ovvero palese approvazione, invito all'utilizzo o utilizzo eccessivo (presentato in luce favorevole) di alcool o droga o palese approvazione o invito alla pratica del gioco d'azzardo oppure comportamenti, specie se messi in atto da minori, che pongano in serio pericolo l'incolumità, la salute, propria o degli altri.

a cura di Elena Mazzei

(posizione professionale "monitoraggio politico istituzionale - Tv e minori - pubblicità e obblighi di programmazione" Corecom Puglia)

PARENTAL CONTROL



IL PARENTAL CONTROL

Cosa sono i sistemi di parental control


Il parental control o filtro famiglia è il sistema che **permette ad un genitore di monitorare o bloccare l'accesso a determinate attività** da parte del bambino (siti pornografici, immagini violente o pagine con parole chiave) e anche di **impostare il tempo di utilizzo** di computer, tv, smartphone e tablet. Senza apparire degli “spioni”, attraverso il parental control è possibile **monitorare il comportamento online dei propri figli** evitando di limitarne l'accesso. Prezioso aiuto per contenere i rischi del web e per valutare l'attività online dei più piccoli, è importante ricordare che il parental control supporta la presenza di un adulto e non si sostituisce ad esso.

I filtri famiglia possono essere applicati su qualsiasi dispositivo, dal pc al tablet, dallo smartphone alla tv. Tutti i sistemi operativi, infatti, da **Windows** ad **Apple** fino al più recente **Linux**, rispondono ormai alla necessità di tutelare i minori dai pericoli del web.

Come impostare il Parental Control sulle TV

Per impedire la visione di un programma non adatto ai minori, si deve aprire la schermata di MENU mediante il tasto sul telecomando, ricercare la voce di impostazione del Parental Control (es. PROTEZIONE BAMBINI, sicurezza, blocco canale), selezionarla e premere OK per confermare. Alla richiesta di inserimento PIN digitare 1-2-3-4 oppure 0-0-0-0 (verifica sul manuale utente del tuo dispositivo quale sia il PIN pre-impostato dal produttore) per aprire il menu di configurazione. È possibile a questo punto modificare l'impostazione predefinita del parental control.

- Selezionando la voce BLOCCO/PROTEZIONE PROGRAMMI comparirà l'elenco dei livelli di blocco (es: 14 ANNI - 18 ANNI).
- Selezionare il livello di protezione che si ritiene opportuno, scegliendolo tra quelli disponibili, e premere OK per confermare.
- Scegliendo una di queste categorie, tutti i programmi classificati con la soglia prescelta o superiori a tale soglia, saranno visibili soltanto previo inserimento del PIN.



Come impostare il Parental control su smartphone - Ipad

43

- **Filtri** di protezione possono essere impostati **su smartphone e tablet** attraverso la voce Impostazioni del menù
- Vai su Impostazioni > Generali > Restrizioni.
- Tocca: Abilita restrizioni.
- Crea un codice per le restrizioni. Il codice per le restrizioni è necessario per modificare le impostazioni o disattivare le restrizioni.

Dopo di che è possibile:

1. limitare l'uso delle app. Il bambino non potrà usare le app e le funzioni disattivate tramite Restrizioni sul suo dispositivo. Queste app e funzioni non vengono eliminate, ma temporaneamente nascoste dalla schermata Home. Ad esempio, se desideri che il bambino non scatti foto o giri video, puoi disabilitare queste funzionalità disattivando la fotocamera. In questo modo, anche le altre app non potranno accedere alla fotocamera.

2. impostare restrizioni che impediscano la riproduzione di musica con contenuti espliciti e di film o programmi TV. Ecco i tipi di contenuti a cui puoi applicare le restrizioni per contenuti non adatti ai minori:

- **Valutazioni per:** seleziona il Paese o l'area geografica nella sezione delle classifiche per applicare automaticamente la classificazione dei


contenuti per l'area geografica corrispondente:


- **Musica, Podcast, News:** impedisce di riprodurre musica, video musicali, podcast e notizie
- **Film:** impedisce di riprodurre film
- **Programmi TV:** impedisce di riprodurre programmi TV
- **Libri:** impedisce di accedere ai contenuti
- **App:** impedisce di accedere ad app
- **Siri:** impedisce a Siri di cercare contenuti su Google e Wikipedia

3. filtrare automaticamente il contenuto dei siti web per escludere l'accesso ai contenuti per adulti nel browser (software che permette la navigazione di risorse web) in usoe nelle app sul dispositivo dei propri figli. Si può anche aggiungere determinati siti web a un elenco di siti approvati o bloccati, oppure si può limitare l'accesso ai soli siti web approvati. Vai in Impostazioni > Generali > Restrizioni > Siti web e seleziona una di queste opzioni:

- Tutti i siti web
- Limita i contenuti per adulti
- Solo siti web specifici

Filtri di protezione possono essere impostati su smartphone e tablet per:





1. Bloccare determinati siti, app e altri contenuti inappropriati
2. Monitorare chiamate e messaggi

45

Attraverso l'utilizzo di una delle **seguenti app**:

Kids Place, Screen Time Parental Control, KuuKla Parental Control, Parental Control Board, Family Time, Kid's Shell, Care4Teen

Come impostare il parental control su PC e notebook


Per i computer, Windows ha messo a disposizione il programma **Windows Live Family Safety**, una sorta di antivirus che estende il controllo al web e fornisce il report di ogni azione compiuta dalla persona che accede al computer.

È possibile gestire le seguenti restrizioni:

- **Restrizioni di orario.** È possibile impostare restrizioni di orario per definire in quali momenti della giornata i bambini possono accedere al computer.

È possibile impostare ore di accesso diverse per ogni giorno della settimana. Se i bambini sono connessi quando scade il tempo loro concesso, vengono disconnessi automaticamente.

- **Giochi.** È possibile controllare l'accesso ai giochi, scegliere un livello di



46

classificazione per età, specificare i tipi di contenuti da bloccare e negare l'utilizzo di giochi specifici o non classificati.

- **Consentire o bloccare programmi specifici.** È possibile impedire ai bambini l'utilizzo di determinati programmi.
- In alternativa è possibile utilizzare appositi programmi come:
- Norton Family: un sistema di controllo parentale in italiano, con cui si possono gestire e decidere i tempi in cui i bambini sono autorizzati ad utilizzare il computer e a quali siti possono accedere. Norton Family permette di vedere tutto quello che viene fatto online, quali ricerche, siti e il tempo trascorso su Facebook e così via.
- K9 Web Protection: uno dei programmi gratuiti per bloccare siti sul pc o limitare il tempo di navigazione su Facebook, Youtube o altri
- SpyrixKeylogger è un programma per controllare il computer vedendo immagini dello schermo e registrando la tastiera per i genitori che non vogliono o non possono mettere divieti e blocchi ma vogliono comunque controllare cosa fanno i loro figli.

Per la sicurezza dei più piccoli, è possibile installare degli **appositi browser per bambini** che si basano non su liste di siti proibiti ma su liste di siti visitabili, le cosiddette "white list".

L'utilizzo di un browser web gratuito creato appositamente per i bambini,

come **KidZui**, può rimuovere completamente le preoccupazioni dei genitori riguardo a internet e lasciare il proprio figlio a navigare sicuro. KidZui è un'estensione per Firefox che trasforma il browser Mozilla in uno dedicato ai bambini più piccoli, con oltre un milione di siti web riesaminati.

Ha piattaforma per la comunicazione sociale tutta dedicata ai giovani in cui i bambini possono chattare e comunicare con i loro coetanei nel mondo.

Memorizza tutta l'attività e le comunicazioni fatte dal proprio figlio e ogni 30 giorni presenta un rendiconto completo che viene inviato via mail al genitore.

Esiste la possibilità per i genitori di personalizzare l'accesso a internet con l'aggiunta o la rimozione di siti approvati.

Ogni volta che, con Kidzui, si tenta di accedere a siti con contenuti per adulti, si riceve un messaggio di blocco.



La sicurezza e il livello di filtro può essere personalizzato a proprio piacimento, così, ad esempio, quando il proprio figlio cresce, magari lo si può lasciare accedere a contenuti sempre più impegnati.

REPORTISTICA: Oltre al controllo dell'attività online attraverso la cronologia del browser - che può essere facilmente cancellata dai bambini più pratici e tecnologici - potete scegliere il sistema di reportistica Yu Control che consentirà di essere informati in tempo reale e/o periodicamente sulla navigazione web effettuata dal proprio figlio.

il software permette di monitorare da remoto la navigazione in tempo reale tramite l'ausilio del telefono cellulare su cui vengono inviati sms o email con il resoconto dei siti visitati. Una volta ricevute le informazioni, il genitore potrà interrompere la connessione nel caso in cui la ritenga momentaneamente pericolosa. Yu Control permette inoltre di inserire nel computer alcune regole con tempi e contenuti visitabili e stabilire gli orari di utilizzo appropriati, per evitare un'eccessiva esposizione al mezzo.

MANUALE PER I GENITORI





CONSIGLI UTILI

Esistono regole base per un uso sicuro di Internet:

- Evitare di dare informazioni personali, quali nome, indirizzo, numero di telefono, età, razza, entrate familiari, nome e località della scuola, o nome degli amici;
- Non permettere ai figli di utilizzare una carta di credito on line senza permesso;
- Spiegare loro che le password non vanno condivise neanche con gli amici;
- Non accettare un incontro di persona con qualcuno conosciuto on line;
- Non rispondere a un messaggio che faccia sentire confusi o a disagio;
- Non usare un linguaggio offensivo o mandare messaggi volgari on line.

Se vostro figlio si riferirvelo, lodatelo e Ricordatevi che i bambini hanno spesso la convinzione che sia colpa loro se il linguaggio osceno o Dite subito che non non è assolutamente È importante, sappiano che le incontrano on line quelle che dicono di informazioni on line non sono private. È molto importante mostrare ai

“ “
 In Rete non tutti sono sempre quelli che dicono di essere
 ” ”

imbatte in una brutta esperienza e viene a dategli che ha fatto la cosa giusta. bambini hanno spesso la convinzione che qualcuno usa un fa loro delle avances. siete in collera e che colpa loro. inoltre, che i ragazzi persone che non sono sempre essere e che le necessariamente figli come usare e valutare le informazioni che trovano su Internet. Non tutte le informazioni on line sono affidabili.

- Ricordatevi che in Internet i vostri figli potrebbero imbattersi in materiali osceni, pornografici, violenti, pieni di odio, razzisti, o in altro modo offensivi, per cui:
- È utile stabilire, con regole chiare e ragionevoli, quanto tempo possono trascorrere al PC;
- Mettete il computer in salotto o nel soggiorno. Questa sistemazione coinvolge tutti e aiuta a controllare quello che fanno i figli
- Fate attenzione ai giochi che i vostri figli scaricano o copiano. Alcuni

sono violenti o hanno un contenuto a sfondo sessuale.

- Non occorre bandire completamente Internet da casa, non è necessario privare i ragazzi e i genitori di opportunità nuove, di esperienze stimolanti e dell'opportunità di imparare qualcosa assieme.

Segnali d'allarme nei ragazzi

- Stanchezza eccessiva. Vostro figlio fa fatica ad alzarsi al mattino? Avete notato che tende ad assopirsi durante la cena o nei fine settimana? Come per gli adulti, i cambiamenti nelle abitudini del sonno dei ragazzi rappresentano spesso il primo indicatore di un eccessivo numero di ore passato al computer.

- Problemi scolastici. Il profitto scolastico sta calando? Solitamente, l'ultimo colpevole di cui si vada a sospettare è il computer. Si è convinti che quando il ragazzo è lì a "smanettare" stia diligentemente facendo i compiti o scrivendo un saggio. Molto probabilmente, invece, si sta perdendo nei meandri della Rete invece di fare i compiti.





- Diminuzione dell'interesse per gli hobby. I ragazzi perdono interesse per i propri hobby? Internet sta diventando più di un nuovo hobby? Fate attenzione: può diventare un'ossessione che rende tutte le altre attività prive di senso.
- Isolamento dagli amici. Si rifiuta di frequentare la compagnia di sempre? Un ragazzo Internet-dipendente tende a sviluppare un attaccamento morboso verso i suoi fratelli e sorelle virtuali, diventando sempre più distante dagli amici e dalla famiglia.
- Disobbedienza e ribellione. Il ragazzo ha reagito con aggressività a domande relative all'uso di Internet? Una reazione ostile può essere segnale di autodifesa.

Gli adolescenti possono diventare psicologicamente dipendenti per le caratteristiche interattive di Internet. I ragazzi a volte si fanno prendere totalmente dai contatti sociali on line e dai giochi. Chattando, esplorando e giocando stanno meglio con se stessi ed evitano, al tempo stesso, lo stress della scuola, dell'adolescenza e della vita familiare. Un ragazzo depresso per motivi scolastici o familiari potrebbe trovare nella Rete una via di fuga rassicurante.

Un ragazzo ansioso, invece, può trovare una temporanea calma per la facilità di accettazione e comunicazione tra gli amici della Rete. Con l'aumentare delle ore passate su Internet, questa caratteristica “sedativa” acquista sempre maggiore attrattiva.

Strategie da usare con i ragazzi Internet-dipendenti

- Presentare un fronte unito. Come genitori è importante che siate convinti della serietà dell'argomento, altrimenti il ragazzo farà appello al genitore più scettico e creerà una divisione all'interno della coppia.
- Dimostrare affetto e interesse. Fate capire a vostro figlio che gli volete bene, che i suoi comportamenti anomali vi preoccupano e che, se vi interessate a quello che fa, è per il suo benessere.
- Stabilire regole ragionevoli. Non andate in collera se vostro figlio mostra i primi sintomi della dipendenza da Internet e non sequestrate il PC per punizione. Occorre, invece, collaborare per stabilire limiti chiari nell'utilizzo di Internet. Siate coerenti con quanto avete stabilito e ricordate che non state semplicemente tentando di controllare vostro figlio, ma state lavorando per liberarlo da una vera e propria dipendenza psicologica.



- Incoraggiare altre attività. Aiutate vostro figlio a cercare attività alternative. Parlate con lui di ciò che trova divertente fare in Rete e reindirizzatelo nel mondo reale. Per esempio, se ama assumere diversi pseudonimi e agire con le caratteristiche di quelle diverse personalità, incoraggiatelo a unirsi a qualche gruppo teatrale.
- Sostenere non legittimare. Non assumete un ruolo di legittimazione con un figlio Internet-dipendente, nascondendo il problema o giustificandolo quando non va a scuola. Se vostro figlio si ribella ai vostri sforzi, lasciatelo sfogare: non deve essere facile avere la sensazione che gli state togliendo il suo unico mezzo di comunicazione. Lodatelo per qualunque sforzo stia facendo per collaborare.

dott.ssa Elena Mazzei e ing. Giuseppe Pascazio (Corecom Puglia) in collaborazione con Università degli Studi di Bari - Dipartimento Forpsicom - prof.ssa Rosalinda Cassibba.



LE SEGNALAZIONI ALLE FORZE DELL'ORDINE

IL PERCORSO

La qualifica di pubblico ufficiale attribuita agli insegnanti

Agli insegnanti della scuola statale e di quella paritaria è riconosciuta, secondo quanto specificato in numerose sentenze della Cassazione penale, “la qualità di pubblico ufficiale”, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico, caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi (art. 357 cp).

L'insegnante di scuola è quindi un **pubblico ufficiale** a tutti gli effetti e l'esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla sola tenuta delle lezioni, ma si estende alle attività preparatorie, contestuali e successive alle lezioni stesse, potendosi estendere anche

a tutte le attività che comprendano contatto e interazione con i ragazzi e le loro famiglie (es. colloquio, riunioni, assemblee, ecc).

Per quanto riguarda i collaboratori scolastici, la Corte di cassazione, ha riconosciuto loro la qualifica di **incaricato di un pubblico servizio** (art. 358 cp)

“in ragione dello svolgimento della funzione di vigilanza sugli alunni, oltre che di custodia e di pulizia dei locali, può dirsi collaboratore spettante alla scuola”.

Secondo quanto previsto dall'art. 347 cpp, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, durante lo svolgimento del loro servizio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia chiaro chi sia la persona che ha commesso il reato.

Se però il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ha notizia di un reato in situazioni differenti da quelle di servizio, l'obbligo cessa e al suo posto sorge la facoltà di denunciare propria di qualsiasi altro cittadino. La notizia di reato potrebbe essere acquisita anche in modo indiretto,

Gli insegnanti possono essere anche pubblici ufficiali

cioè derivata da dichiarazioni di altri soggetti o da documenti, immagini, video o altri tipi di testimonianze indirette.

Ciò che conta è la conoscenza di un fatto accaduto che, secondo una valutazione approssimativa a non tecnica, possa aver determinato la commissione di un reato.

L'insegnante, non è tenuto a valutare l'effettiva illegalità di una condotta né è necessario che verifichi la veridicità di quanto gli è stato riferito. La definizione di questi elementi importanti verrà demandata in via esclusiva all'autorità giudiziaria che assumerà il controllo delle attività investigative necessarie, ove ritenuto. I reati che vengono definiti perseguibili d'ufficio sono quei reati che, per il loro carattere di estrema gravità e offensività, vengono considerati perseguibili a prescindere dalla volontà di denunciarli da parte delle persone offese.

È necessario tener presente che la normativa italiana prevede una responsabilità penale già a partire dai 14 anni. *A ciò si aggiunga che chi ha subito un danno ingiusto derivante dai reati precedentemente esposti, può richiedere un risarcimento danni di natura economica ed in questo scenario rileva anche la responsabilità dei genitori, che sono giuridicamente tenuti a vigilare sui propri figli e sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori.*

55

LA RILEVAZIONE DEL REATO

La rilevazione **NON** è una fase di accertamento dei fatti e delle prove, né di valutazione dei problemi, dei danni e delle responsabilità, bensì una fase di raccolta di informazioni.

Elementi **DA RACCOGLIERE – ove possibile** – durante la rilevazione, qualora si venga a conoscenza di una problematica collegata all'utilizzo delle Nuove Tecnologie che coinvolga una o più persone di minore età:

- 1) **CHI**: nome utente/nickname/mail/nome del profilo del presunto abusante e della vittima;
- 2) **COSA**: se sono state prodotte, inviate e/o ricevute immagini (immagini di nudo totale o parziale, in atteggiamenti sessuali, di violenza privata) del minore;
- 3) **QUANDO**: il periodo esatto in cui è avvenuto il fatto o il contatto (mese, giorno e ora);



- 4) **DOVE**: in quale ambiente virtuale è avvenuto il contatto con l'abusante (nome della chat, forum, social network, blog);
- 5) **COME**: nei casi in cui è possibile, **DESCRIZIONE DEGLI ATTI** per consentire l'identificazione del reato;

PERCHÉ È IMPORTANTE CAPIRE LA TIPOLOGIA DI REATO?

Ogni tipologia di reato ha la sua modalità tecnologica e i suoi canali di diffusione. Nei casi di **adescamento**, la tempestività della denuncia impedisce prioritariamente che i contatti sessualizzati tra adulto e minore si spostino dal web alla vita reale. Le conversazioni online e le eventuali immagini che l'adulto ha inviato al minore costituiscono importanti elementi per l'indagine futura che può scaturire dai fatti; alla luce di questo è importante che questi elementi siano conservati senza alterazioni e forniti alle forze di polizia quanto prima possibile.

Nel **sexting**, l'attivazione immediata di una collaborazione tra scuola, Forze dell'Ordine e genitori è indispensabile per intercettare lo scambio di immagini tra minori e bloccarne il prima possibile la diffusione. Il materiale, infatti, potrebbe circolare attraverso smartphone o essere diffuso tramite servizi internet di tipo file-sharing (emule, torrent) o mediante social network (Facebook, Twitter, Instagram ecc.). In questi casi, se gli autori del reato sono persone di minore età, sarà avvertita immediatamente la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

ASSOLUTAMENTE DA NON FARE

- 1) Raccogliere direttamente elementi probatori (cercare sul cellulare/computer della vittima immagini, conversazioni in chat o e-mail);
- 2) Cancellare eventuali chat, mail, immagini o video;
- 3) Sostituirsi alla vittima per cercare un contatto online con chi minaccia, diffama o adesca;
- 4) Chiedere informazioni a coetanei vicini alla vittima o a altri minori coinvolti;
- 5) Procedere a "interrogatori" di terze persone (compagni o amici).



COINVOLGIMENTO DEI GENITORI

57

Se i fatti sono relativi ad abusi sessuali che coinvolgono persone estranee alla famiglia della vittima, sarebbe auspicabile un coinvolgimento immediato dei genitori, che l'operatore potrà sostenere nella valutazione della segnalazione;

Se invece i fatti sono relativi ad abusi sessuali intra o perifamiliari, **non si devono informare** i genitori, poiché possono non esser chiari da subito i dettagli relativi al ruolo protettivo o meno dei singoli familiari o il loro coinvolgimento.

LA SEGNALAZIONE

Innanzitutto si suggerisce a ogni adulto che nutra una preoccupazione o venga a conoscenza di una situazione online rischiosa, di attivare la rete dei servizi di protezione e cura, per garantire un accompagnamento del minore e della sua famiglia durante tutto il percorso.

Soltanto una presa in carico integrata da parte di tutti i servizi del territorio garantisce infatti la protezione del minore e l'efficacia degli interventi in suo favore. I reati contestati in caso di sospetto abuso



sessuale online prevedono la procedibilità d'ufficio: è pertanto **preciso obbligo** degli operatori (art. 357 c.p.) che rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale (operatore sanitario, scolastico o sociale), così come degli incaricati di Pubblico Servizio (art. 358 c.p.) procedere alla segnalazione presso l'Autorità Giudiziaria o le Forze di Polizia di quanto è stato appreso nell'ambito della propria attività lavorativa.

In caso di mancata segnalazione, e in presenza di reati procedibili d'ufficio, si configura l'**illecito di omessa denuncia di reato** (art. 361 c.p.).

FASE 1 – Fase preliminare

Rassicurare il/la bambino/a o ragazzo/a, cercando di non creare allarmismi e raccomandandogli/le di non avere più contatti con la persona conosciuta online;

- per gli insegnanti, avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico e le Forze dell'Ordine (preferibilmente il Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni di zona);

- se i genitori sono già venuti a conoscenza del fatto, sarebbe importante e più protettivo incoraggiarli a presentare loro stessi denuncia presso il più vicino ufficio di Polizia; nel caso in cui i genitori non siano a conoscenza del fatto, segnalare la questione alle Forze dell'Ordine che a loro volta valuteranno, in accordo con l'Autorità Giudiziaria, l'opportunità di contattare la famiglia.

FASE 2 – La raccolta delle informazioni

Raccogliere informazioni -> CHI, COSA, QUANDO, DOVE, COME, evitando di alterare possibili fonti di prova (vd. sopra, BOX ASSOLUTAMENTE DA NON FARE)

FASE 3 – Stesura della segnalazione

Una CORRETTA segnalazione DEVE:

- essere scritta e firmata da tutti i professionisti che hanno osservato dei segnali di allarme/fattori di rischio che ritengono possano ricondurre ad una possibile vittimizzazione sessuale o che hanno raccolto direttamente

o indirettamente le confidenze/dichiarazioni di un possibile coinvolgimento di un minore in un'attività sessuale on line.

- essere obiettiva e analitica;
- raccogliere le circostanze in cui sono emersi i fatti e le dichiarazioni spontanee ri-lasciate;
- descrivere atteggiamenti, comportamenti e vissuti della persona di minore età al momento della rivelazione dell'abuso, se conosciuto;
- contenere le informazioni raccolte nella fase di emersione: CHI, COSA, QUANDO, DOVE e COME, specificando, nei casi in cui è possibile e vi sia la competenza professionale necessaria – LA TIPOLOGIA DI REATO. Una CORRETTA segnalazione NON DEVE contenere accuse, interpretazioni o valutazioni di merito.
- Ai sensi degli obblighi previsti per legge, spetta al Dirigente Scolastico provvedere a sporgere denuncia rispetto a quanto riferito dagli insegnanti, direttamente alla Procura della Repubblica competente o agli organi di Polizia Giudiziaria del territorio (Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni, oppure Polizia di Stato, Carabinieri). La denuncia non deve essere preceduta da atti di accertamento o di indagine, i quali potrebbero comportare un inquinamento delle prove.
- Se sei un INSEGNANTE, sei quindi obbligato a segnalare al Dirigente Scolastico della scuola quanto hai appreso nell'ambito della tua attività lavorativa. Anche in mancanza di collaborazione da parte di altri colleghi o altri professionisti, hai comunque l'obbligo di attivare le strutture giudiziarie e/o i servizi sociali nell'interesse del minore.

GLOSSARIO

Account | Insieme dei dati personali e dei contenuti caricati su un social.

Antispam | Programma o tecnologia che impedisce o quantomeno limita, la ricezione di posta indesiderata nella propria casella di posta in entrata.

Antivirus | Programma che individua, previene e rimuove programmi dannosi, come virus e worm. Affinché sia efficace deve essere costantemente aggiornato.

Avatar | Immagine (fumetto, foto, logo etc.) che rappresenta l'utente.

Baiting | Prendere di mira utenti (user), nello specifico principianti (new users), in ambienti virtuali di gruppo (es. chat, game, forum), facendoli diventare oggetto di discussioni aggressive attraverso insulti e minacce per errori commessi dovuti all'inesperienza.

Bannare | Escludere un utente di internet dall'accesso a una chat, a un forum, ecc., nel caso in cui questi abbia ripetutamente violato le regole di netiquette.

Candy girl | Fare foto provocanti davanti a una webcam per poi vendere foto in cambio di ricariche telefoniche o regali.

Catfish | Termine utilizzato per indicare chi assume on line un'identità falsa perché appartenente ad un altro utente.

Cyberbashing | Specifica tipologia di Cyberbullismo che consiste nel videoregistrare un'aggressione fisica nella vita reale per poi pubblicarla on line.

Cyberstalking | Comportamento in rete offensivo e molesto, insistente e intimidatorio tale da fare temere alla vittima per la propria sicurezza fisica.

Harassment | L'invio ripetuto di messaggi insultanti e volgari attraverso computer e/o videotelefonino. Oltre a e-mail, sms, mms, pubblicazioni molestie su blog, forum, ecc. Le telefonate mute sono la forma di molestia più utilizzata soprattutto verso il sesso femminile.

Hikikomori | Gravissima forma di ritiro sociale che consiste nel rifiuto di uscire di casa, svolgere le normali attività quotidiane. In queste situazioni i ragazzi utilizzano internet come unico strumento per entrare in contatto con il mondo esterno.

Impersonation | Capacità di violare un account e accedere in modo non autorizzato a programmi e contenuti di un'altra persona.

Outing and Trickery | Pubblicare o condividere con terze persone le informazioni, le confidenze, le fotografie riservate o intime di un amico senza alcuna autorizzazione dell'interessato.

Post | Messaggio pubblicato sul profilo proprio o altrui, all'interno di un social.

Pro Ana | Promozione di comportamenti a favore dell'anoressia. In particolare siti, blog, community, etc, che la esaltano e danno consigli per raggiungerla.

Phishing | È un furto di identità online. Si basa su email, notifiche e siti web fraudolenti progettati per rubare dati personali o informazioni riservate, come dati account, numeri di carta di credito, password o altro.

Share | “Condivisione” di messaggi (propri o scritti da altri) sui propri profili o nei social. O anche indice di gradimento in tv.

Social network | Siti internet che consentono agli utenti di condividere contenuti testuali, immagini, video e audio e di interagire tra loro in rete.

Status | Messaggio pubblicato sulla propria pagina personale di un social per descrivere stato d'animo, pensieri e altro.

Troll | Persona che scrive un commento provocatorio a un post o una frase (negativa) al fine di generare una risposta scontroso.

RIFLESSIONI IN CLASSE

RIFLESSIONI



NUMERI UTILI

- 19696** Telefono azzurro
112 Numero unico europeo di emergenza
113 Numero di emergenza Polizia di Stato
114 Numero di emergenza infanzia



YOU POL

App della Polizia Postale e delle Comunicazioni che consente l'invio di segnalazioni di atti di bullismo, scaricabile direttamente dalle principali piattaforme.

Polizia postale e delle Comunicazioni

Compartimento “Puglia” - Bari

Via amendola 116 - Bari

Tel. 0805920611

email: poltel.ba@poliziadistato.it

www.poliziadistato.it

www.commissariatodips.it

**CO
RE
COM** PUGLIA



Consiglio Regionale della Puglia



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI



Polizia di Stato



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Puglia

ufficio scolastico regionale



**GARANTE
DEI DIRITTI
DEL MINORE**

DELLA GIUSTIZIA COORDINATA

CO.RE.COM Puglia

Via P. Lembo, 40/F | Bari
fax 080 54 25 29 / 080 59 51 883
uff.corecom@consiglio.puglia.it | pec: corecompuglia@pec.it